

**ATTO DI FIDEIUSSIONE**  
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA</b> <b>DEFINITIVA</b> (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. MISE n. 31 del 19 gennaio 2018

Garanzia fideiussoria n. 10729		Garante	
<b>Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Società Cooperativa</b>			
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8056 – con sede in:			
Città	Via	CAP	Prov.
Caravaggio	Via Bernardo da Caravaggio snc	24043	BG
C.F./P.IVA		PEC	
04159640160		08441.bcc@actaliscertymail.it	
Contraente			
XANTO SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
CREMA	Viale De Gasperi n. 60	26013	CR
C.F./P.IVA		PEC	
01331950194			
Stazione appaltante			
COMUNE DI COMO			
Città	Via	CAP	Prov.
Como	Via Vittorio Emanuele II n. 97	22100	CO
C.F./P.IVA		PEC	
80005370137-00417480134			
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
Affidamento, in accordo quadro, del servizio di "supporto RUP per attività amministrative, giuridiche e tecnico economiche in relazione ai progetti cofinanziati da contributi PNRR comprendente l'assistenza nella gestione delle procedure di monitoraggio e rendicontazione in regis". CIG B0EFE01A38		Comune di Como	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta		
€ 139.000 oltre Iva			
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera		
€ 2.780,00	2%		


Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente



Il Garante

Credito Cooperativo di Caravaggio  
Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Soc. Coop.



Emessa in una copia ad un solo effetto il 31/05/2024

## Definizioni

Ai fini della presente garanzia fideiussoria, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
- c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
- d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
- e) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;
- f) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;
- g) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
- h) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- l) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
- n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
- o) «Decreto»: il presente provvedimento;
- p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendol'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
- q) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
- r) «Lavori»: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
- s) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
- t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
- u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
- v) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
- z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
- aa) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
- bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

## **GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

**(Lavori, Servizi e Forniture)**

*Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante*

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
  - i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
  - iii. di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa dopo 24 mesi.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..


#### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Caravaggio, 31/05/2024

Credito Cooperativo di Caravaggio  
Adda e Cremasco - Cassa Rurale - Soc. Coop.





Cognome... **NIZZOLI**

Nome... **MARCELLO**

nato il... **19/08/1970**

(atto n. **221** P. **1** S. **A**)

a... **TREVIGLIO (BG)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **TREVIGLIO (BG)**

Via... **CAGNOLA, 47**

Stato civile... **CONIUGATO**

Professione... **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,73**

Capelli... **NERI**

Occhi... **CASTANI**

Segni particolari...



Firma del titolare *Marcello Nizzoli*


**TREVIGLIO** il **09/09/2014**

IL SINDACO  
L'INCARICATO DAL SINDACO  
*Monzio Compagnoni Paolo*

Impronta del dito indice sinistro



*Compagnoni Paolo*



CODICE FISCALE **NZZMCL70M19L400S**

COGNOME **NIZZOLI**

NOME **MARCELLO** Sesso **M**

LUOGO DI NASCITA **TREVIGLIO**

PROVINCIA **BG** DATA DI NASCITA **19.08.1970**

Regione Lombardia

Carta Regionale dei Servizi

TESSERA SANITARIA  
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



Codice fiscale  
**NZZMCL70M19L400S**

Cognome  
**NIZZOLI**

Nome  
**MARCELLO**

Data di scadenza  
**22/09/2016**

Luogo di nascita  
**TREVIGLIO**

Provincia **BG** Data di nascita  
**19/08/1970**

Sesso **M**

Codice assistito  
**242KT057**









## DICHIARAZIONE

Si rilascia la presente per confermare l'emissione e la validità della attestazione di vigenza del contratto di fideiussione N. 10729 attestando l'identità e i poteri di rappresentanza esterna conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 03/07/2018 in ambito di "Deleghe di potere in materia di firma e rappresentanza esterna" ai Signori:

Firmatari:                   MATTAROZZI ORFEO, nato a Cremona (CR) il 02.06.1967  
                                  Responsabile Area Crediti  
                                  NIZZOLI MARCELLO, nato a Treviglio (BG) il 19/08/1970  
                                  Vice Direttore

Caravaggio, 31/05/2024

**CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO  
ADDA E CREMASCO - CASSA RURALE -  
SOCIETÀ COOPERATIVA**



